



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 19

OGGETTO: *Schema di Concessione d'uso gratuito inerente il trasferimento da parte di ARAP di impianti e reti ai gestori del Servizio Idrico Integrato - Ratifica per approvazione.*

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **Dicembre**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo presso gli Uffici dell'ERSI in Pescara, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	PRESENTE	ASSENTE
MEROLLI NUNZIO	PRESIDENTE	X	
OTTAVIANO ALFONSO	COMPONENTE	X	
DI MARCO ROBERTO	COMPONENTE	X	
ASSI PESCARA (MANCANTE)	COMPONENTE		X
ASSI L'AQUILA (MANCANTE)	COMPONENTE		X

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, su incarico del Consiglio Direttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto dell'ERSI, il **Dott. Fabrizio Bernardini**

È assente alla seduta il Revisore dei Conti – Dott. Valerio Caserta.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che con L.R. 12 aprile 2011, n. 9 *Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo* è stato istituito l'ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), cui sono attribuite, tutte le funzioni ed i compiti assegnati agli Enti d'Ambito (oggi Enti di Governo d'Ambito) dalla L.R. n. 2/1997 e successive modifiche, e dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore;

VISTA la disciplina del Servizio Idrico Integrato di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) e s) Cost.;

VISTI in particolare i seguenti articoli:

- L'art. 141 comma 2, del D.Lgs. 152/2006 prevede: *“il Servizio Idrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio Idrico Integrato”*;
- L'art. 142, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 prevedono rispettivamente: *“Le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio”* e *“Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto”*;
- L'art. 143, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 prevede: *“gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Spetta anche all'Ente di governo dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile”*;
- L'art. 147 del D.Lgs. 152/2006, modificato dal DL 133/2014 convertito in L. 164/2014 cd Sblocca Italia, prevede:
 1. *I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. ..omissis.... Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.....omissis....;*
 2. *Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del Servizio Idrico Integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:*
 - a) *unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;*

b) unicità della gestione;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

- *L'art. 153 del D.Lgs. 152/2006 prevede: le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del Servizio Idrico Integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Il medesimo articolo a seguito delle modifiche introdotte dal DL Sblocca Italia 133/2014 prevede altresì che: Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.*
- *L'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 prevede al comma 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del Servizio Idrico Integrato hanno natura di corrispettivo.*
- *L'art 156 del D.Lgs. 152/2006 prevede:*
 - 1. La tariffa è riscossa dal gestore del Servizio Idrico Integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.*
 - 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.*
- *L'art.172. del D.Lgs. 152/2006 Gestioni esistenti prevede:*

comma 2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del Servizio Idrico Integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del Servizio Idrico Integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

comma 4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la

durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

comma 6. gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni, le province e gli enti interessati;

VISTI altresì

- L'art. 1, comma 2, della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994" prevede che: *"il Servizio Idrico Integrato sarà di norma affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale...."*;
- L'art. 14, co.1 della medesima LR 2/1997 stabilisce *"Con la costituzione ed insediamento dell'Ente d'Ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata. Contestualmente l'Ente d'Ambito assume legittimazione ad esercitare dette funzioni"*;
- L'art. 1 co. 1 della LR 9/2011 sulle Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo, precisa che la *"Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 141 e 142 del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nel rispetto delle competenze e delle funzioni degli Enti locali e per assicurarne l'esercizio unitario, in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, con la presente legge disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato - di seguito denominato Servizio - costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il Servizio è gestito secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio"*.
- L'art.1, comma 7, della LR 9/2011 prevede altresì *"La Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che all'interno dell'ATUR siano presenti più gestori, promuove l'unitarietà della gestione all'interno dell'ambito di cui al comma 5. Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio. L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione"*;

VISTO l'art. 28 della LR 34/2007 con cui è stata dettata la disciplina per l'esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli Enti locali e/o degli Enti sui quali la Regione ha funzioni di vigilanza, qualora accerti l'inerzia o l'inadempienza da parte dell'Ente competente nell'adozione di provvedimenti dovuti e necessari per il compimento di atti resi obbligatori per legge e finalizzati alla salvaguardia di interessi unitari;

RICHIAMATE la determina n. 2 del 28.1.2016 dell'Ente d'Ambito Marsicano di Diffida ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - impianto di depurazione sito in Avezzano loc. Borgo Via Nuova e la determina n. 2 del 28.1.2016 dell'Ente d'Ambito Peligno Alto Sangro di Diffida ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - n.2 impianto di depurazione sito in Località santa Rufina Sulmona;

RILEVATO che il CAM S.p.A., la SACA S.p.A. e la SASI S.p.A. sono gestori *in house* del Servizio Idrico Integrato dei rispettivi ambiti territoriali;

RICHIAMATE le Convenzioni per la Regolazione dei Rapporti tra Ente Affidante e Gestore del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo (art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n.2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.; DGR 979 del 28.08.2006; LR n.9 del 12.04.2011 e s.m.i.; DELIBERAZIONE AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 656/2015/R/IDR);

CONSTATATA l'abrogazione del comma 17 dell'art. 1 della L. 23/2011, che prevedeva “ *La competenza alla gestione dei servizi di acquedotto, fogna e depurazione a uso promiscuo sia civile che industriale è attribuita al Soggetto preposto per legge alla gestione relativa all'uso prevalente dell'impianto medesimo*” da parte della L.R. n.15/2014 per dichiarata illegittimità costituzionale - sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 2015;

CONSTATATA la situazione di fatto di ARAP che ancora oggi gestisce impianti di depurazione che trattano in via esclusiva o comunque prevalente reflui urbani, nonostante la vigenza del principio di unicità della gestione del Servizio Idrico Integrato;

CONSTATATO altresì che a seguito di numerosi incontri e riunioni, cui pure ha preso parte l'ERSI, ARAP e Soggetti Gestori hanno acclarato che alcune dotazioni patrimoniali condotte dall'ARAP sono in misura preponderante sussumibili nella sfera di competenza del Servizio Idrico Integrato;

CONSTATATO altresì che ARAP ha manifestato la volontà di procedere al loro trasferimento al Soggetto Gestore del SII - CAM S.p.A., SACA S.p.A. e SASI S.p.A. -, in taluni casi, limitatamente alla sezione biologica dell'impianto di depurazione in quanto deputata in misura preponderante – e comunque non marginale – al Servizio Idrico Integrato;

RICHIAMATA la delibera ERSI di Determinazione n.19 del 27 dicembre 2018 del corrispettivo dovuto a ARAP per la depurazione delle acque reflue urbane e servizi di fognatura secondo quanto previsto dall'art. 26.3 del MTI-2 (Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio, approvato con deliberazione ARERA 664/2015/r/idr del 28 dicembre 2015, aggiornata con la Deliberazione 918/2017/r/idr del 27 dicembre 2017);

PRESO ATTO che a seguito delle interlocuzioni intercorse il 21 ottobre 2019 i responsabili di ARAP, dei gestori CAM spa e SASI spa, e dell'ERSI hanno firmato per accettazione lo schema di Concessione d'uso gratuito allegato 1 e parte integrante del presente atto, sulla base del quale dovranno essere redatte le singole Concessioni d'uso gratuito inerenti gli specifici impianti e reti da trasferire ed i relativi disciplinari mentre SACA spa ha precisato “pur condividendo la presente bozza di Convenzione, non ritiene di sottoscrivere alcun impegno fino alla definizione del contenuto del Disciplinare richiamato nella stessa”;

RITENUTO in base all'obbligo di trasferimento delle infrastrutture idriche del Servizio Idrico Integrato, come definito dall'art. 141 del D.Lgs. 152/2006, al gestore del SII di cui all'art. 149bis del D.Lgs. 152/2006, di ratificare per approvazione l'allegato Schema di Concessione d'uso gratuito;

RITENUTO altresì di precisare che le tre Concessioni d'uso gratuito tra i gestori CAM S.p.A., SACA S.p.A., SASI S.p.A. e ARAP e i relativi disciplinari, previa verifica da parte degli uffici di ERSI della loro compatibilità con le leggi e regole del Servizio Idrico Integrato, in particolare con la Regolazione ARERA, saranno stipulate dopo l'approvazione da parte di questo Consiglio Direttivo;

VISTI

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
- la L.R. 2/1997 e s.m.i.;
- la L.R. 9/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'ERSI;

DELIBERA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto
2. **DI APPROVARE** l'allegato Schema di Concessione d'uso gratuito per il trasferimento in capo ai gestori degli impianti di depurazione attualmente gestiti da ARAP, schema di convenzione già sottoscritto dagli interessati per accettazione dei contenuti;
3. **DI PRECISARE** che le Concessioni e relativi disciplinari, previa verifica da parte degli uffici di ERSI della loro compatibilità con le leggi e regole del Servizio Idrico Integrato in particolare con la Regolazione ARERA saranno stipulate dopo l'approvazione da parte di questo consiglio direttivo;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai Gestori del S.I.I. CAM S.p.A., SACA S.p.A., SASI S.p.A. e all'ARAP;
5. **DI ORDINARE** l'espletamento delle formalità di pubblicazione di Legge sul sito istituzionale dell'Ente www.ersi-abruzzo.it.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Data: 06/12/2019

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 18.08.2000 N. 267

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

DIRETTORE AREA REGOLAZIONE
ING. CORRADO ROSSI

FIRMA




Parere di legittimità

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE GENERALE
ARCH. TOMMASO DI BIASE



FIRMA



Parere di regolarità contabile

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

FIRMA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

FIRMA

ESTENSORE:

ING. CORRADO ROSSI



SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE D'USO GRATUITO

TRA

AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (in avanti anche indicata come "Azienda ARAP" o "ARAP"), con sede in Cepagatti (PE), alla via Nazionale S.S. 602, km. 51+355 (C.F. 91127340684), in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Savini, in avanti indicata come "gestrice uscente"

E

Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato - SII, [nome] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in

_____ alla _____ Via

_____, p.i. _____

in avanti anche indicata come "gestore subentrante"

E

ERSI, con sede, in persona del legale rappresentante pro-tempore, munito dei poteri occorrenti giusta da completare a cura dell'ERSI

E

[Ove applicabile] Comune di [nome] in persona del legale rappresentante pro-tempore,

P R E M E S S O C H E

- in attesa dell'eventuale trasferimento in concessione d'uso al Gestore Unico degli impianti ex consortili, previsto dall'art. 172, comma 6., del d.lgs. 152/06, peraltro da effettuarsi in attuazione del piano, ancora da emanarsi e da adottarsi con decreto del P.C.M., su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni, le province e gli enti interessati, la gestrice uscente ha continuato ad effettuare la gestione degli impianti e delle reti di distribuzione idrica e fognarie presenti negli agglomerati industriali di propria pertinenza, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2011, al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali alle Aziende insediate e soddisfare i requisiti previsti per le aree ecologicamente attrezzate individuate dal successivo comma 5 nelle aree di competenza degli ex Consorzi per lo Sviluppo Industriale (oggi ARAP);

- l'art. 143 del D.Lgs 152/2006 prevede che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e che la tutela di tali beni spetta non solo all'Ente di Governo dell'Ambito;
- l'art. 153 del D.Lgs 152/2006 prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, ai sensi dell'articolo 143, siano affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla concessione e dal relativo disciplinare;
- l'art. 172 del D.Lgs 152/2006 commi 2 e 6, prevede, tra altro, ai commi:

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati;

- il Servizio Idrico Integrato, di seguito SII, istituito con legge 36/94, ed oggi disciplinato dalla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e viene gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- per il SII vige il principio della gestione unica del SII sia in senso orizzontale – non è consentito gestire separatamente i servizi che compongono il SII, che in senso verticale – non è consentita la presenza di più gestori nel medesimo ambito territoriale, come da art. 147 comma 2 lett. b del D.Lgs 152/2006;
- il SII è un Servizio Pubblico Locale di competenza degli Enti locali, competenza che viene esercitata per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito ai sensi degli artt. 142 e 149bis del D.Lgs 152/2006;
- il Soggetto Gestore [nome] è affidatario *in house* del servizio idrico integrato, giusta Delibera [inserire estremi dell'atto] dell'Ente d'Ambito n. _____, oggi Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI);
- la gestione del Servizio Idrico Integrato è regolata dalla **CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE AFFIDANTE E GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE ABRUZZO** (art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n.2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006. n.152 e s.m.i.; DGR 979 del 28.08.2006; LR n.9 del 12.04.2011 e s.m.i; **DELIBERAZIONE AEEGSI 23 DICEMBRE 2015 656/2015/R/IDR**), firmata in data [inserire estremi]
- [inserire a cura delle parti eventuali specificità]
- a seguito di numerosi incontri e riunioni, cui pure ha preso parte l'ERSI, le parti hanno acclarato che alcune dotazioni patrimoniali condotte dalla gestrice uscente sono in misura preponderante suscettibili nella sfera di competenza del servizio idrico integrato;

- in particolare, Azienda ARAP ha esplicitato d'esser proprietaria degli impianti di depurazione, beni pubblici ai sensi dell'art. 822 c.c., e seguenti di cui al presente atto e ha manifestato la volontà di procedere al loro trasferimento al Soggetto Gestore del SII [nome], in taluni casi, [ove applicabile], limitatamente alla sezione biologica dell'impianto di _____, in quanto deputata in misura preponderante – e comunque non marginale – al servizio idrico integrato;
- Azienda ARAP ha segnalato la necessità, in caso di trasferimento della sola sezione biologica, di definire i rapporti con il Soggetto Gestore del SII [nome] relativi all'utilizzo della sezione chimico-fisica dei depuratori da essa ritenuta non conferibile al servizio idrico integrato;
- in data 27 dicembre 2018, l'ERSI ha approvato le tariffe relative al servizio di “common carriage”, applicabili nei rapporti fra concessionari del S.I.I. e Azienda ARAP,
- a seguito di ripetuti contatti ed interlocuzioni si è pervenuto a concordare quanto segue:
 - a) con riferimento all'impiantistica di depurazione, il trasferimento ha ad oggetto:

_____ ;
 - b) gli atti di materiale immissione in possesso e nella gestione verranno redatti direttamente da Azienda ARAP e il Soggetto Gestore del SII [nome], tenuto conto dei tempi necessari al transito del personale [ove applicabile] dalla gestrice uscente alla concessionaria del S.I.I.;
 - c) i costi di gestione sostenuti dal giorno 1 gennaio 2019 dalla gestrice uscente relativamente alla conduzione degli impianti trasferiti, saranno imputati al Soggetto Gestore del SII [nome] nei limiti di quanto riconosciuto dalla delibera esitata dall'approvazione delle tariffe “Common Carriage;
 - d) nelle more dell'immissione nel possesso e nella gestione il Soggetto Gestore del SII [nome] ed AZIENDA ARAP,

redigeranno stato di consistenza delle dotazioni e del loro funzionamento;

- e) gli interventi di adeguamento e/o di ripristino della funzionalità impiantistica che risultassero necessari verranno evidenziati dal Soggetto Gestore del SII [nome] alla gestrice uscente e ad ERSI. Il relativo costo, se anticipato dal Soggetto Gestore del SII [nome] potrà essere oggetto di compensazione a concorrenza con i crediti di AZIENDA ARAP derivanti dalle prestazioni da esse rese anche in regime di common carriage;
- f) Le regole anzidette varranno anche nell'eventuale trasferimento di altre dotazioni al servizio idrico integrato, quali reti di adduzioni e fognarie [ove applicabile]

Tanto premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1. (premesse) – le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono allegati: A) la struttura del disciplinare ai sensi del successivo articolo 4.

art. 2 (oggetto) – [ove applicabile] Con il presente atto le parti dichiarano d'aver definito, con atto prot. n. stipulato in data ... 2019....., le procedure propedeutiche al transito del personale da Azienda ARAP al Gestore SII, [inserire nome]

Le parti formalizzano il trasferimento, a titolo di concessione d'uso gratuita, dal giorno _____ al servizio idrico integrato gestito da Soggetto Gestore del SII [nome], dell'impianto di:

art. 3 (immissione in possesso e nella gestione) – Le parti si danno reciprocamente atto d'aver esperito sopralluoghi, verbali di consistenza e prove di funzionamento congiunto relativamente agli impianti oggetto del presente atto. Esse ultimeranno senza dilazione la redazione degli atti di consistenza delle dotazioni e del loro

funzionamento, in ogni caso assicurando immissione in possesso ed il passaggio di gestione dal giorno_____.

I mezzi e le scorte presenti negli impianti potranno essere ritenuti dalla gestrice uscente, ovvero inventariati e ceduti al Soggetto Gestore del SII [nome] al valore congiuntamente fissato. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del Dlgs 152/2006 e smi le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Gli interventi di adeguamento e/o di ripristino della funzionalità impiantistica che risultassero necessari verranno evidenziati dal Soggetto Gestore del SII [nome] alla gestrice uscente e ad ERSI. Ove possibile, i relativi interventi verranno sostenuti attraverso il ricorso a misure di mano pubblica (quali ad esempio il Masterplan) ed altresì cronoprogrammati. In alternativa, salvo motivata opposizione dell'ARAP all'esecuzione dell'intervento che non risultasse necessario, il relativo costo, se anticipato dal Soggetto Gestore del SII [nome] potrà essere oggetto di compensazione a concorrenza con i crediti di AZIENDA ARAP derivanti dal presente atto o dalle prestazioni da esse rese anche in regime di common carriage.

art. 4 (trasferimento di altre dotazioni e regolamentazione disciplinare) Essendo comunque necessario coordinare tutti i servizi di rispettiva competenza, le parti ultimeranno la redazione di apposito disciplinare.

art. 5 – [ove applicabile] Dal presente accordo rimane esclusa la parte dell'impianto chimico-fisico riguardante gli scarichi industriali di cui ARAP tratterà la gestione, compresa l'eventuale fase transitoria,

secondo le modalità che verranno disciplinate con apposito atto.

art. 6. (approvazione ERSI, obblighi della concessionaria e cessazione della concessione d'uso) – L'efficacia del presente atto è subordinata alla approvazione dell'ERSI, che verrà all'uopo interpellato senza dilazione.

Per tutta la durata della gestione degli impianti trasferiti il Soggetto Gestore del SII [nome] diviene, come da Convenzione per la regolazione del Servizio Idrico Integrato, responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria e di ogni onere gestionale, senza nulla poter pretendere da Azienda ARAP a titolo di indennizzi e miglioramenti ed incrementi comunque denominati, fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 3.

La presente Concessione dura fino alla cessazione del Servizio Idrico in capo al Soggetto Gestore del SII [nome], salvo subentro ai sensi dell'art. 32 della

Convenzione per la Regolazione dei Rapporti tra Ente Affidante e Gestore del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo (art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n.2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.; DGR 979 del 28.08.2006; LR n.9 del 12.04.2011 e s.m.i; Deliberazione AEEGSI 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR),

art. 7. – Le parti si obbligano a cooperare lealmente nell'esecuzione del presente atto, ai cui principi impronteranno eventuali ulteriori trasferimenti di dotazioni patrimoniali al servizio idrico integrato.

Le parti si impegnano a redigere le Concessioni d'uso gratuito e i Disciplinari afferenti il singolo Gestore del SII sulla scorta del presente Schema, per la successiva relativa approvazione e firma.

Il presente Schema di Concessione d'uso gratuito è approvato dai firmatari salvo ratifica dei rispettivi organi competenti.


PESCARA li... 21 - 10 - 2019

ARAP

ERSI

~~Gestore Sfl~~
~~Cam Spa~~
~~Sasi Spa~~

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the crossed-out text.

Saca Spa pur condividendo la presente bozza di Convenzione,
non ritiene di sottoscrivere alcun impegno fino alla definizione
del contenuto del Disciplinare richiamato nella stessa.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.






Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
NUNZIO MEROLLI

IL SEGRETARIO
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI



DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE E' STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO **16 DIC. 2019**
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS.
18.8.2000, N. 267.

IL SEGRETARIO
DOTT. FABRIZIO BERNARDINI



SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009
SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.)
PER GIORNI QUINDICI DAL **16 DIC. 2019** AL **31 DIC. 2019**.

L'ADDETTO

